



COMUNE DI ISILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

C.A.P 08033 - TEL. 0782/802013 - 0782/804466 - FAX 0782/804469 -

P.I. 00159990910

ENTE GESTORE DEL PLUS AMBITO 7 SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017" (HCP 2017)

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM.

Premesso che

Il Comune di Isili, è Ente Capofila dell'Associazione Temporanea tra Ambiti Plus Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta, per la partecipazione al "Progetto Home Care Premium 2017" (d'ora in poi HCP 2017), rivolto ai dipendenti o ex dipendenti pubblici e loro familiari e affini di primo grado in condizioni di non autosufficienza.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati all'erogazione delle prestazioni integrative previste dal progetto HCP 2017, in alcun modo vincolante per l'Ente.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico o promessa al pubblico.

Resta inteso che la documentazione allegata all'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dai candidati ed accertato da questa Amministrazione.

Il Comune di Isili si riserva comunque la facoltà di non affidare l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente avviso.

1) Prestazioni integrative previste:

- **Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali:** interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria;
- **Altri servizi professionali domiciliari:** servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.
- **Servizi e strutture a carattere extra domiciliare :** interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per lo sviluppo delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione e il rallentamento della degenerazione che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l'infanzia.
- **Sollievo :** a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l'incapacità funzionale non sia integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma sia integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette "cure familiari".
- **Trasferimento assistito :** servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in

trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato (max 50 km) L'importo dovrà essere concordato dal Responsabile del Programma, dall'assistente sociale e dalla cooperativa.

- **Percorsi di integrazione scolastica:** servizi di assistenza specialistica *ad personam* in favore di studenti con disabilità, volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.
- **Servizi per minori affetti da autismo:** servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.

2) Condizioni di partecipazione :

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti indicati all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Il partecipante dovrà presentare la manifestazione di interesse a erogare una o più delle prestazioni suddette attraverso l'allegato A al presente avviso.

Il possesso dei seguenti requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n°445/2000:

- a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che dovrà essere documentata per ciascuno dei soggetti previsti dal medesimo art. 80 (riportato nelle note a fine documento);
- b) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall'art. 17 della legge 12.03.99 n°68. L'attestazione del requisito dovrà altresì indicare:
 - l'indirizzo dell'Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
 - il numero di posizione assicurativa Territoriale INAIL;
 - l'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n°68/99;
 - che l'impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;
- c) Le imprese straniere dovranno documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conformemente alla normativa del paese di appartenenza;
- d) Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci;
- e) Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della L. n° 383/2001 oppure di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della L. n°383/2001 con conclusione del periodo di emersione.
- f) Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l'Impresa non deve essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 6, D.Lgs. 50/2016; art. 28 L.R. 05/2007)
 - Disponibilità di operatori adeguati alle esigenze dei servizi richiesti;

3) Importo dell'affidamento

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di candidature da parte di operatori economici che manifestano interesse all'erogazione di prestazioni integrative nelle more dell'espletamento della procedura di gara definitiva per la gestione del progetto HCP 2017 (d'ora in poi procedura di gara definitiva) che sarà indetta a seguito della conclusione delle visite domiciliari effettuate dagli assistenti sociali individuati dall'ufficio di piano del Plus.

Le prestazioni integrative verranno raggruppate per tipologia di servizio e per ciascuna di esse verrà effettuato un sorteggio [un sorteggio per le prestazioni di O.s.s., un sorteggio per le prestazioni di sollievo, un sorteggio per le prestazioni di servizi e strutture a carattere extra-domiciliare, un

sorteggio per le prestazioni di trasporto e un sorteggio per le prestazioni rese da educatori professionali (ivi compresi in quest'ultima voce i servizi denominati "Percorsi di integrazione scolastica" e "Servizi per minori affetti da autismo")] tra gli operatori economici che avranno manifestato l'interesse ad erogare quella prestazione, al fine di individuare l'operatore economico al quale verrà affidato il servizio, ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, fino ad un massimo di € 40.000 I.V.A. esclusa.

Gli operatori economici che intendono candidarsi, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti sopra previsti, dovranno altresì risultare iscritti e abilitati alla piattaforma elettronica Sardegna Cat AL-96 per la categoria servizi sociali o dovranno provvedere all'iscrizione al momento del sorteggio e comunque prima dell'affidamento poiché quest'ultimo verrà effettuato all'interno dello stesso sistema. La data del sorteggio nonché ogni ulteriore informazione inerente la presente procedura verrà comunicata agli interessati mediante annuncio pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Isili all'indirizzo <http://www.comune.isili.ca.it/>.

Nel caso in cui la successiva procedura di gara non risultasse conclusa nel momento in cui risultassero interamente eseguite le prestazioni per un importo fino a € 40.000 affidate ex art. 36 comma 2 lett. a), si procederà ad un nuovo sorteggio con esclusione dell'operatore economico precedentemente sorteggiato e alla ditta in tal modo selezionata verrà affidato il servizio per un importo fino a euro 40.000 I.V.A. esclusa.

Verranno comunque liquidati esclusivamente gli importi corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate e documentate con presentazione della scheda utente relativa al beneficiario.

4) Destinatari

Le persone beneficiarie degli interventi sono residenti in uno dei Comuni dei territori degli Ambiti Plus Sarcidano Barbagia di Seulo (Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo) o Trexenta (Comuni di Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli).

5) Tariffario stabilito dall'accordo HCP stipulato tra il Comune di Isili e la direzione Regionale Sardegna dell'INPS sulla base degli importi indicati in sede di manifestazione di interesse;

| Descrizione prestazione integrativa | Tipo unità | Costo massimo |
|--|------------|---------------|
| Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari | ora | € 21,00 |
| Servizi professionali domiciliari resi da educatori professionali | ora | € 23,00 |
| Altri servizi professionali domiciliari | ora | € 25,00 |
| Servizi e strutture a carattere extra domiciliare | ora | € 10,00 |
| Sollievo | ora | € 19,00 |
| Trasferimento assistito | servizi | € 50,00 |
| Percorsi di integrazione scolastica | ora | € 23,00 |
| Servizi per minori affetti da autismo | ora | € 23,00 |

7) Trattamento dei dati personali

In relazione alle disposizioni del D.Lgs n°196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente, quale titolare del trattamento. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge e in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. n°241/90.

La ditta e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

All'avvio del Servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs n°196/2003 e ss.mm.ii. e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ente.

8) Modalità di partecipazione

La manifestazione d'interesse al presente avviso deve essere espressa attraverso la presentazione di idonea domanda compilata secondo il fac-simile allegato A, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale e deve pervenire al Comune di Isili – Piazza San Giuseppe 6, 08033 Isili (CA) a pena di esclusione entro le ore 11.00 del giorno **26.06.2017** secondo una delle seguenti modalità:

1. Presentazione a mano al Comune di Isili, ufficio dei Servizi Sociali, sito in Piazza San Giuseppe 6, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00;
2. Tramite P.E.C., inviandola al seguente indirizzo di Posta Certificata del Comune: protocollo.isili@pec.it entro le ore 11.00 del giorno 26.06.2017.

Il presente avviso è da intendersi non vincolante per l'Amministrazione Comunale ed esclusivamente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte per la formazione di un elenco dei fornitori. Non appena ricevuta la manifestazione di interesse l'Amministrazione procederà immediatamente alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta candidata all'inclusione nell'elenco fornitori e all'iscrizione nell'elenco fornitori esclusivamente nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche.

Le ditte inserite nell'elenco sono tenute a dare comunicazione tempestiva circa la eventuale variazione dei dati trasmessi.

La cancellazione dal suddetto elenco potrà essere disposta per i seguenti motivi:

1. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
2. gravi irregolarità e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni;
3. irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse;
4. fornitura di prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
5. la ditta non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione;

Tutte le successive comunicazioni con le imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno esclusivamente tramite e-mail, Fax o tramite posta elettronica certificata (pec) comunicate con l'istanza di partecipazione.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sara Asili

INFORMAZIONI E MODULISTICA

Per richiedere informazioni e ritirare la modulistica rivolgersi a:

Ufficio di Piano del PLUS di Isili Tel 0782 804466 Indirizzo e-mail : upgaisili@gmail.com;

L'avviso e la modulistica sono integralmente scaricabili dal sito web del Comune di Isili all'indirizzo : www.comune.isili.ca.it

Isili, 09 giugno 2017

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Dorian Schirru)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Sara Asili)

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile [156];
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia [157].

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima [158].

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande [159].

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere [160];

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico [161];

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [162];

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna [163].

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.